MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE, LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE E LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI

Art. 8-bis

Disposizioni a tutela dei cittadini utenti

Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.

Versione in vigore dal 3 aprile 2007, non più in vigore dal 2 gennaio 2011 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
Capo	I — Misure urgenti per la tutela dei consumatori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-tutela-dei-consumatori-la-promozione-della/art-8-bis-disposizioni-a-tutela-dei-cittadini-utenti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it